

Legge regionale 19/12/2025, n. 49 - Calabria

Legge di stabilità regionale 2026.

Pubblicata nel B.U. Calabria 19 dicembre 2025, n. 253.

Preambolo

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge

Art. 1 Rifinanziamento leggi regionali.

In vigore dal 1 gennaio 2026

1. Ai sensi dell'allegato 4/1, paragrafo 7, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), il rifinanziamento degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa è determinato per l'esercizio finanziario 2026 in 315.414.434,19 euro, per l'esercizio finanziario 2027 in 307.749.954,20 euro e per l'esercizio finanziario 2028 in 304.670.398,76 euro, per come indicato nella Tabella C allegata alla presente legge.

Art. 2 Concorso agli obiettivi di finanza pubblica.

In vigore dal 1 gennaio 2026

1. Il contributo di finanza pubblica di cui all'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2023, n. 56 (Legge di stabilità regionale 2024), è rideterminato, per l'annualità 2026, in 11.790.679,00 euro ed è allocato alla Missione 01, Programma 03 (U.01.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026-2028.

2. Il contributo di finanza pubblica di cui all'articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 2024, n. 41 (Legge di stabilità regionale 2025) è rideterminato per l'esercizio finanziario 2026 in 34.580.200,00 euro, per l'esercizio finanziario 2027 in 35.251.476,45 euro e per l'esercizio finanziario 2028 in 35.074.136,10 euro ed è allocato alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026-2028.

Art. 3 Cofinanziamento del Programma Regionale Calabria FSE+ 2021-2027.

In vigore dal 1 gennaio 2026

1. La quota di cofinanziamento a carico del bilancio regionale del Programma Regionale Calabria FSE+ 2021-2027 è rideterminata per il triennio 2026-2028 rispettivamente in 5.000.000,00 euro per l'annualità 2026, in 5.921.524,31 euro per l'annualità 2027 e in 5.456.042,99 euro per l'annualità 2028.

2. Nelle more della completa iscrizione del Programma Regionale Calabria FSE+ 2021-2027, le somme di cui al comma 1 sono allocate alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026-2028.

3. La Giunta regionale, su istanza della competente Autorità di gestione regionale, è autorizzata a effettuare le necessarie variazioni al bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 4 Disposizioni contabili per l'attuazione dell'articolo 21, commi 3,4 e 5, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 31.

In vigore dal 1 gennaio 2026

1. Al fine di garantire la completa attuazione delle disposizioni dettate dall' articolo 21, comma 3, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 31 (Modifiche a leggi regionali a seguito di impegni assunti con il governo in attuazione del principio di leale collaborazione e disposizioni normative) la Giunta regionale è autorizzata a effettuare le necessarie variazioni, con prelievo delle risorse già allocate alla Missione 16, Programma 01 (U.16.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026-2028.

Art. 5 Modifica dell'articolo 17 della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13.

In vigore dal 1 gennaio 2026

1. L' articolo 17 della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13 (Collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2005) è così modificato:

- a) al comma 1-bis le parole: ", nei limiti disciplinati con il regolamento di cui al comma 3" sono soppresse;
- b) al comma 2 dopo la parola: "risultato" sono aggiunte le seguenti: "conformemente alle previsioni della contrattazione collettiva nazionale e decentrata del personale del comparto Regioni e Autonomie locali";
- c) il comma 3 è abrogato.

Art. 6 Norma finanziaria.

In vigore dal 1 gennaio 2026

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, con le risorse autonome in libera disponibilità evidenziate nello stato di previsione della entrata del bilancio 2026-2028.

2. Con la tabella C, allegata alla presente legge, è data dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento alle leggi organiche, ai Programmi e ai capitoli della spesa.

Art. 7 Entrata in vigore.

In vigore dal 1 gennaio 2026

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2026.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Allegato [2](#)

In vigore dal 1 gennaio 2026

[2](#) NDR: Si omettono gli allegati contenenti le tabelle di bilancio.